

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il giudice

dott. Luca Caputo

ha pronunciato, a seguito di discussione orale,
mediante lettura del dispositivo in udienza e depositando
contestuale motivazione, la seguente

SENTENZA

nel procedimento r.g.n. **1126/2014** avente ad oggetto: altri
istituti e leggi speciali

TRA

DITTA IL D. DI U. P., rappresentata e difesa, in virtù di
procura in calce al ricorso, dagli avv.ti *, elettivamente
domicilia

RICORRENTE

E

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, in persona
del Garante *pro tempore*, rappresentato e difeso ope legis
dall'Avvocatura dello Stato - Distretto di Napoli, presso
i cui uffici, in via A. Diaz n. 11, domicilia per legge

RESISTENTE

CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi e
discussione orale del 23.05.2016

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il fatto

*La Ditta D. di U. P., con ricorso depositato l'8.02.2014, ha
proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 604 emessa
dal Garante per la protezione dei dati personali il 18.12.2013 e
notificata il 9.01.2014, con la quale le era ingiunto il pagamento
di euro 8.000,00 a titolo di sanzione amministrativa per la
violazione dell'art. 163 D.Lgs. 196/03 (omessa notificazione di*

trattamento ai sensi degli artt. 37 e 38), ridotta di 2/5 in applicazione dell'art. 164 bis co. 1 del Codice della Privacy in relazione ai casi di minore gravità; a sostegno dell'opposizione ha dedotto: di aver ricevuto il 26.05.2011 un accertamento da parte del nucleo speciale privacy della Guardia di Finanza, all'esito del quale emergeva che aveva ommesso la notificazione al Garante del trattamento dei dati effettuato tramite sistemi di rilevazione di persone e cose (rilevatori GPS); di essere autorizzata dalla Prefettura di Caserta a svolgere indagini speciali con utilizzo di sistema GPS satellitare, come si evince dalla tabella delle tariffe ed operazioni compiute dall'istituto investigativo depositata presso la Prefettura; che per le caratteristiche e finalità dell'apparecchiatura utilizzata essa è sostanzialmente assimilabile ad un sistema di antifurto satellitare; che, in particolare, il sistema predisposto è finalizzato ad assicurare la sicurezza dei clienti qualora si trovino in situazioni di pericolo; che, in particolare, il sistema di localizzazione satellitare è uno smartphone gps con caratteristiche non spionistiche; che l'ordinanza deve essere annullata perché manca nel caso di specie il requisito della continuità della localizzazione ed inoltre esso non ha idoneità ad identificare l'interessato, entrambi requisiti necessari in base alla deliberazione del 31.03.2004 del Garante, che ha precisato i caratteri della localizzazione indispensabili per poter essere assimilata a trattamento di dati; che, inoltre, il sistema utilizzato fornisce solo il punto esatto in cui si trova il veicolo e non ha memoria delle localizzazioni precedenti ed è inoltre attivato solo se interrogato con l'invio di un SMS; che esso, inoltre, non consente l'identificazione del conducente; che, in ogni caso, difetta il requisito dell'elemento soggettivo, essendo il ricorrente in buona fede ed avendo fatto affidamento anche sull'etichetta del prodotto in questione che recita "l'apparecchio non offre funzioni evolute quali la tracciatura costante". In conseguenza di ciò ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione con vittoria di spese.

L'Autorità Garante per la Privacy, costituitasi in giudizio, ha eccepito l'infondatezza del ricorso, evidenziando che correttamente si è ritenuto che l'utilizzo dell'apparecchiatura in questione integrasse un'ipotesi di trattamento soggetto ad obbligo di notifica. In conseguenza di ciò ha chiesto il rigetto del ricorso.

LA DECISIONE

1. Il ricorso è fondato e va accolto nei termini che seguono.

L'ordinanza ingiunzione impugnata è stata emessa dal Garante della Privacy per violazione dell'obbligo di notifica del trattamento previsto dall'art. 37 D.Lgs. n. 196/03, trattamento scaturente, in particolare, dall'utilizzo, affermato dalla stessa ditta ricorrente in sede di accertamento della Guardia di Finanza delegata, di sistemi di localizzazione GPS. La norma di riferimento, quindi, è l'art. 37 che prevede che *"il titolare notifica al Garante il trattamento di dati personali cui intende procedere solo se il trattamento riguarda ... dati genetici, biometrici o dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica"*. Come poi precisato con provvedimento del 31.03.2004 dal Garante della Privacy, non rientrano nell'obbligo di notifica i trattamenti effettuati esclusivamente a fini di sicurezza del trasporto.

Nel caso di specie a fondamento del ricorso l'opponente evidenzia che, per le caratteristiche tecniche del sistema di localizzazione utilizzato - caratteristiche non contestate dal Garante -, esso non è idoneo a garantire sia la continuità della localizzazione, sia ad assicurare l'identificazione del soggetto localizzato, il che escluderebbe che mediante esso si realizzi un trattamento di dati soggetto all'obbligo di notifica. Più specificamente, sia nella memoria depositata durante il procedimento amministrativo, sia nel presente giudizio, il ricorrente ha più volte evidenziato che nel caso di specie il sistema GPS utilizzato si attiva soltanto tramite l'invio di un sms e non supporta funzioni di memorizzazione degli spostamenti, il che impedisce che possa ritenersi il requisito della continuità della localizzazione.

L'assunto è condivisibile, in particolare nella parte in cui si evidenzia la non idoneità del sistema utilizzato a consentire l'identificazione di persone.

Da un lato, infatti, come correttamente messo in rilievo anche dalla Avvocatura di Stato nella memoria difensiva, la modalità di attivazione della localizzazione riferita dal ricorrente (attivazione della localizzazione solo con invio di sms da parte del predisponente) non esclude, per ciò solo, che si possa comunque procedere ad individuare con continuità il percorso svolto dal veicolo sul quale il localizzatore è installato, ad esempio mediante l'invio di molteplici sms senza soluzione di continuità o con intervalli di tempo ridotti. Ciò, d'altronde, è previsto anche nei chiarimenti resi dal Garante in data 23.04.2004, in cui, proprio con riferimento al requisito della continuità, si precisava che essa doveva ritenersi sussistente anche in caso di intervalli di tempo. Così in particolare, i chiarimenti resi sul punto dal Garante in merito al trattamento dei dati relativi alla localizzazione: *"La norma si riferisce alla localizzazione di persone o oggetti, ed è quindi riferita alla rilevazione della loro presenza in determinati luoghi, mediante reti di comunicazione elettronica gestite o accessibili dal titolare del trattamento. La localizzazione va notificata quando permette di individuare in maniera continuativa - anche con eventuali intervalli - l'ubicazione sul territorio o in determinate aree geografiche, in base ad apparecchiature o dispositivi elettronici detenuti dal titolare o dalla persona oppure collocati sugli oggetti. La localizzazione deve comunque permettere di risalire all'identità degli interessati, anche indirettamente attraverso appositi codici".*

Dall'altro lato, deve escludersi che il sistema utilizzato sia tale da consentire di risalire all'identità degli interessati, così come precisato nei richiamati chiarimenti resi dal Garante.

Come risulta anche dal verbale di informazioni rese in sede di accertamento dal titolare della ditta, **il sistema GPS è utilizzato essenzialmente mediante collocazione su veicoli di proprietà del cliente che possono essere utilizzati dalla "persona obiettivo",**

ossia della persona rispetto alla quale si chiede lo svolgimento di attività investigativa; **tuttavia, non si tratta di un sistema che, per ciò solo, in maniera automatica, consente di identificare il soggetto che nel singolo momento utilizza il veicolo sul quale esso è collocato.** Il sistema in questione può, infatti, al più consentire di identificare la collocazione di un veicolo in un determinato luogo in un preciso istante, ma **non consente per ciò solo di risalire automaticamente al soggetto che in quel momento sta utilizzando il veicolo.**

Infatti, come emerge anche dai citati chiarimenti resi dal Garante, **affinché si tratti di un sistema di localizzazione soggetto all'obbligo della notifica, occorre che esso consenta di risalire all'identità degli interessati, "anche indirettamente attraverso codici".** L'espressione utilizzata postula, con ogni evidenza, due requisiti: il fatto che attraverso il sistema si risalga con certezza all'identità degli interessati, perché altrimenti non vi sarebbe alcuna esigenza di tutela della privacy, ed il fatto che ciò avvenga attraverso l'utilizzo di un sistema automatico (da qui il riferimento a codici).

Nel caso di specie, invece, tali due elementi difettano: quanto al primo, **non vi è certezza dell'identità del soggetto che utilizza il veicolo, potendo questo non coincidere, come correttamente messo in evidenza dalla difesa del ricorrente, con il soggetto che richiede la prestazione al D.;** anzi, è plausibile che l'attività di monitoraggio del veicolo venga richiesta proprio per il "controllo" di altre persone, la cui identità, però, non accompagnandosi il rilevatore GPS con sistemi di ripresa o fotografici o analoghi, può rimanere incerta.

Quanto al secondo, **l'eventuale identificazione dell'utilizzatore del veicolo avverrebbe, in ogni caso, non già per l'operatività di sistemi automatici ma, appunto, attraverso un'ulteriore attività deduttiva e/o presuntiva** (es. il veicolo non è in quel momento nella disponibilità del cliente ed è quindi presumibilmente utilizzato da altro soggetto) **e senza che tale identificazione sia accompagnata dalla certezza dell'identità del soggetto così identificato.**

In via di estrema sintesi, si tratta di un meccanismo che consente di stabilire "dove sei", ma non di identificare "chi sei"; il che esclude in radice che ricorra l'esigenza di assicurare la tutela della privacy, che il meccanismo di preventiva notifica dei trattamenti obbligatori è finalizzato a realizzare.

Alla luce di ciò, quindi, deve escludersi che il tipo di apparecchio utilizzato nel caso di specie sia soggetto all'obbligo della preventiva notifica. Pertanto, l'ordinanza ingiunzione n. 604 emessa dal Garante per la protezione dei dati personali il 18.12.2013 e notificata il 9.01.2014 va annullata.

2. Per mera completezza motivazionale, deve osservarsi che **le considerazioni fin qui svolte inducono, in ogni caso, ad escludere la sussistenza dell'elemento soggettivo in capo al ricorrente nel caso di specie,** potendosi comunque ravvisare una situazione di errore scusabile in capo all'odierno ricorrente; e ciò in considerazione:

a) delle caratteristiche del prodotto, quali risultano anche dalla scheda tecnica e dal manuale d'istruzione; nella prima (cfr. all. 9 produzione parte ricorrente) si afferma che *"consente di conoscere la posizione del target e di visualizzarla in mappa agendo sulla semplice funzione "Twig Finder". Non offre funzioni evolute quali tracciatura costante (ricezione periodica automatica delle posizioni), memoria storico posizioni (database posizioni ricevute)";* nel secondo si confermano le caratteristiche descritte dal ricorrente, ed in realtà confermate anche nell'ordinanza impugnata, ossia il fatto che il sistema di localizzazione opera con l'invio di una richiesta di localizzazione (cfr. pag. 10 del manuale all. 3 produzione parte resistente);

b) dei chiarimenti resi dal Garante il 23.04.2004 che, unitamente alle caratteristiche del **prodotto, possono aver ingenerato nel ricorrente la convinzione che il tipo di strumento utilizzato non rientrasse tra quelli per i quali vi era l'obbligo di notifica del trattamento.**

In altri termini sia le caratteristiche del prodotto come esplicitate nella scheda illustrativa e nel manuale d'istruzione,

che i riferimenti contenuti nei chiarimenti del Garante al fatto che la localizzazione deve permettere l'individuazione continuativa e deve consentire di risalire all'identità - che nel caso di specie non è possibile in maniera automatica come precisato nei chiarimenti, ma solo in via eventuale ed in base ad altri elementi acquisiti *aliunde*, come i dati forniti dal cliente, laddove invece il termine indirettamente viene correlato alla presenza di "appositi codici" -, possono aver indotto il ricorrente in un errore scusabile sulla liceità del comportamento posto in essere. D'altronde, neanche la successiva parte dei chiarimenti resi dal Garante fornisce un ausilio in concreto all'operatore perché gli esempi riportati non attengono alla fattispecie per cui è causa ed anzi, sotto questo profilo, concorrono ad evidenziare la buona fede del ricorrente.

3. Considerata l'assoluta novità della questione esaminata, in relazione alla quale non si registrano precedenti giurisprudenziali noti, e la sua estrema particolarità ricorrono giusti motivi per compensare integralmente le spese processuali tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 1126/2014, come innanzi proposta, così provvede:

1. accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza ingiunzione n. 604 emessa dal Garante per la protezione dei dati personali il 18.12.2013 e notificata il 9.01.2014;
2. compensa integralmente le spese processuali tra le parti.

S.Maria C.V., 23.05.2016

Il giudice
dott. Luca CAPUTO